

COMUNE DI CASORIA

Prot. 17614 del 10-03-2020
Ora Registrazione 11:37:39

Sezione: PARTENZA



CITTA' DI CASORIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza n° 19 del 10 Marzo 2020

Oggetto: Nuove misure organizzative volte al contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID – 19. Attuazione D.P.C.M. del 09.03.2020.

IL SINDACO

VISTA le proprie ordinanze tese ad individuare misure precauzionali contro il diffondersi del COVID – 19 “Coronavirus”.

VISTI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”.
- Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020;
- Vista l'Ordinanza del P.G. Regione Campania n. 8 del 08.03.2020;
- Visto il D.P.C.M del 09.03.2020;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATO

- che il D.P.C.M. del 09.03.2020, il D.P.C.M. del 08.03.2020 e l'Ordinanza del P.G. Regione Campania n. 8 del 08.03.2020 indicano misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale e regionale;

- che tali misure preventive e precauzionali debbano riguardare, in primo luogo, l'osservanza delle prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute con gli atti richiamati in premessa;
- effettuato, altresì, il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi

RICHIAMATO

- l'art. 1 del D.P.C.M. del 09.03.2020 ad oggetto "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", che abbiassi qui per integralmente riportato e trascritto alla lettera

RACCOMANDA

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante o la Guardia Medica al n. 0817587471;
- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

ORDINA

- l'adozione di tutte le misure così come prescritte dal D.P.C.M. del 09.03.2020 e dall'Ordinanza del P.G. Regione Campania n. 8 del 08.03.2020 ed in particolare,
- chiunque provenga da Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia nei 14 giorni antecedenti la presente ordinanza e fino al 03.04.2020, di comunicare immediatamente alla Polizia Municipale i propri spostamenti con la data di partenza dalle zone interessate dal contagio e la data di arrivo nel territorio comunale di Casoria. Tale comunicazione dovrà avvenire telefonicamente al numero 081 5400911 oppure tramite email: **polizia.locale@comune.casoria.na.it** o tramite Pec: **polizia.locale@pec.comune.casoria.na.it** con modulistica allegata alla presente ordinanza e che è possibile scaricare dal sito web del comune **www.casoriaonline.it**. A tal proposito si precisa che l'omessa comunicazione comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 del c.p.;
- alle persone fisiche in entrata e in uscita dalla Città di Casoria nonché all'interno della stessa di limitare ogni spostamento, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o



situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento delle sole sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master ed attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti;
- che l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- la chiusura di musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- alle attività di ristorazione e bar di poter esercitare la propria attività dalle h. 6.00 alle h. 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Alle attività di ristorazione e bar, inoltre è fatto divieto assoluto di qualsiasi tipo di attività di intrattenimento che possa creare



assembramento (es. buffet, animazione di gruppo, balli, etc.) pena la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- alle attività commerciali diverse da quelle di cui ai due capi che precedono, di disporre e garantire l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, l'adozione di modalità di collegamento da remoto;
-
- nelle giornate festive e prefestive la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e regolamentare gli accessi evitando assembramenti, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
-
- la sospensione sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, centri anziani;
-
- a tutte le attività commerciali e luoghi di aggregazione aperti al pubblico di adottare sempre e comunque tutti gli accorgimenti di pulizia e disinfezione, utilizzando i prodotti di igienizzazione specifici ed autocertificando le avvenute operazioni di igienizzazione con dichiarazione visibile a coloro che accedono ai locali nonché di mettere a disposizione dei propri clienti prodotti igienizzanti per le mani;
-
- la sospensione del mercato settimanale del venerdì alla via Michelangelo nonché del mercato della domenica in località San Salvatore, fino al 03.04.2020, ferma restando la valutazione della Polizia Municipale sul rispetto delle misure precauzionali previste dal D.P.C.M. dell'08.03.2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania dell'08.03.2020;
-
- la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, fatte salve specifiche situazioni urgenti e/o emergenziali e comunque previo appuntamento telefonico,



regolamentando gli accessi e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro;

-
- la sospensione delle pubblicazioni di matrimonio, fatto salvo il completamento dei procedimenti già in corso;
-
- la sospensione dei termini per la presentazione di istanze, dichiarazioni, richieste in autotutela relative i tributi locali, nei termini di vigenza della presente ordinanza;
-
- la sospensione dei colloqui delle famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza e del progetto ITIA espletati dall'Ambito n. 18;
-
- la sospensione delle visite domiciliari da parte degli assistenti sociali del Comune e dell'Ambito n. 18, salvo specifiche emergenze;
-
- la sospensione dei tirocini svolti presso il Comune.

DISPONE

Che tale ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente e venga trasmessa a: Presidenza della Regione Campania; S.E. il Prefetto di Napoli; Comando Polizia Locale; Comando stazione Carabinieri di Casoria; Al Commissariato di P.S. di Afragola; ASL Napoli 2 Nord; Responsabile della Protezione civile.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'A.G. Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Dalla Casa Comunale, 10 Marzo 2020.



IL SINDACO
Avv. Raffaele Bene